

STATUTO

GIOBBE 4.0 COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PISA PI VIA ANTONIO MEUCCI 1/E

Numero REA: PI - 256690

Codice fiscale: 02484470501

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-08-2023 - Statuto completo	2
--	---

	"STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Denominazione) - E' costituita, con sede nel Comune	
	di Pisa, la Società cooperativa denominata GIOBBE 4.0 COOPE-	
	RATIVA SOCIALE.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea,	
	sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove.	
	Art. 2 (Durata) La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre	
	2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assem-	
	blea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico) - La Cooperativa, conformemente	
	alla legge 8 novembre 1991 n. 381, è costituita come Coopera-	
	tiva sociale e non ha scopo di lucro, è senza finalita' spe-	
	culative ed è retta e disciplinata dai principi della mutua-	
	lita' ai sensi del Codice Civile e delle altre leggi vigenti	
	in materia; suo fine e' il perseguimento dell'interesse gene-	
	rale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attivita'	
	d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate al-	
	l'inserimento lavorativo ed all'integrazione sociale e lavo-	
	rativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1, lett.	

	b), e dell'art. 4 della legge n. 381/91.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la de-	
	mocraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita'	
	rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-	
	zioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-	
	ressi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale del-	
	le comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti coo-	
	perativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del	
	Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-	
	diante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in	
	special modo volontari ed enti con finalita' di solidarieta'	
	sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto	
	dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impre-	
	sa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini spe-	
	culativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa	
	che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorati-	
	va ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali	
	e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulte-	

	riore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o	
	in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collabo-	
	razione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgi-	
	mento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate	
	da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della	
	legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci, gli Amministratori devono rispettare il principio di pa-	
	rita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione del-	
	la quantita' e della qualità dei rapporti mutualistici, la	
	parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ri-	
	partizione dei ristorni.	
	La Cooperativa puo' svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-	
	liane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale) - Considerato lo scopo mutualistico	
	della Società, cosi' come definito all'articolo precedente,	
	nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre	
	determinati, la Cooperativa ha come oggetto:	
	1) prestazione di servizi di educazione ed orientamento al	
	lavoro rivolti a disoccupati e categorie protette nel Comune	
	di residenza da svolgere in aula o da remoto;	
	2) prestazione di servizi per lo sviluppo, all'interno delle	
	aziende, di consapevolezza nei settori del welfare (benesse-	

	re) aziendale e della legislazione inerente le categorie pro-	
	tette;	
	3) prestazione di servizi per la stesura del Bilancio etico	
	aziendale;	
	4) gestione di strutture educative e culturali rivolte a	
	studenti frequentanti scuole di ogni ordine e grado - a par-	
	tire dalla scuola materna - ed Universita';	
	5) organizzazione di eventi culturali, congressi, fiere ed	
	affini, tesi ad aumentare l'integrazione sociale e lo svilup-	
	po delle attivita' lavorative in genere;	
	6) sviluppo di piattaforme digitali per il lavoro a distanza	
	e per facilitare l'attivita' della categorie protette;	
	7) organizzazione e gestione di corsi di formazione per pri-	
	vati ed aziende.	
	Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svol-	
	te nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio	
	di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti nor-	
	me di legge, la Cooperativa potra' svolgere qualunque altra	
	attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate,	
	nonche' potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, in-	
	dustriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento	
	delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che in-	

	direttamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione,	
	costruzione, acquisto di immobili, attrezzature ed impianti	
	atti al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La Societa' potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologi-	
	co o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale	
	nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale fi-	
	nalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai	
	sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme	
	modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari	
	ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.	
	Potra', inoltre, emettere obbligazioni ed assumere participa-	
	zioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non	
	di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' a-	
	naloghe e comunque accessorie all'attività sociale, con par-	
	ticolare riguardo alla facolta' di sostenere lo sviluppo di	
	altre cooperative sociali, purché per la misura e per l'og-	
	getto della partecipazione non risulti sostanzialmente modi-	
	ficato l'oggetto sociale determinato dallo statuto, e con e-	
	sclusione assoluta della possibilita' di svolgere attività di	
	assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a coopera-	
	tive in possesso di determinati requisiti, appositamente au-	
	torizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.	
	Il Consiglio di Amministrazione e' autorizzato a compiere le	
	operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle	
	condizioni e nei limiti ivi previsti.	

	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento	
	approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limita-	
	ta ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del rag-	
	giungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa o-	
	gni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori) - Il numero dei soci è illimitato e	
	non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone	
	fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, anche appar-	
	tenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'ar-	
	ticolo 4 della legge n. 381 del 1991, che per professione,	
	capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della	
	Cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività	
	della Cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo svi-	
	luppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'ap-	
	porto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono ri-	
	chiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo	
	svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in e-	
	quipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di	

	iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso -	
	approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-	
	vità lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di so-	
	lidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e	
	nei limiti previsti dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche,	
	pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finan-	
	ziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative socia-	
	li.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli i-	
	nabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che e-	
	sercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della	
	Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci) - La Cooperativa potrà i-	
	stituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi	
	dell'articolo 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti	
	ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	

	ne dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine	
	di completare la loro formazione, soggetti in grado di con-	
	tribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di	
	amministrazione al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso	
	di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo	
	al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spira-	
	re del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo	
	11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai mo-	
	menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Coo-	
	perativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione	

	all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio	
	inserimento nell'organizzazione aziendale;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di	
	amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto	
	di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai pre-	
	cedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai	
	soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del	
	consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni	
	dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione) - Chi intende essere ammesso	
	come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione	
	domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona	
	fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indi-	
	rizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, del-	
	l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;	

	b) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di	
	essere ammesso;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che	
	non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di	
	legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi al-	
	le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli articoli 38 e 39 del pre-	
	sente statuto e di presa visione effettiva del regolamento	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche compe-	
	tenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo	
	statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimen-	
	to dello scopo sociale, con le modalità e nei termini sta-	
	biliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di	
	lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e),	

	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;	
	g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni,	

	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	
	sione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consi-	
	glio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il ter-	
	mine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla ge-	
	stione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ra-	
	gioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissio-	
	ne di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci) - Fermi restando gli altri obbli-	
	ghi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbli-	
	gati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal	
	Consiglio di Amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consi-	
	glio di Amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	

	In particolare, i soci lavoratori, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a	
	non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aven-	
	ti oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo	
	espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ac-	
	cordata in considerazione della tipologia di rapporto di la-	
	voro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso,	
	nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professio-	
	nali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto pre-	
	visto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme	
	restando le esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi	
	e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti	
	interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comu-	
	nicaione da effettuarsi con lettera raccomandata, o a mezzo	

	PEC (messaggio di posta elettronica certificata), alla Coope-	
	rativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione re-	
	lativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di am-	
	missione o successivamente. Le suddette variazioni hanno ef-	
	fetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio) - La qualità di socio	
	si perde:	
	- per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio	
	è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il	
	socio è diverso da persona fisica.	
	E' escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia	
	stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale	
	secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.	
	Art. 10 (Recesso del socio) - Oltre che nei casi previsti	
	dalla legge (articolo 2437 del codice civile) e dal successi-	
	vo articolo 21, e fatto salvo quanto previsto per il socio	
	sovventore, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività	
	volta al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospe-	
	so per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile	
	per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da speci-	

	ficarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano	
	decorsi almeno 2 (due) esercizi sociali dalla loro ammissione	
	in Cooperativa.	
	Il recesso dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, alla	
	Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla	
	entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre	
	i successivi dieci giorni la relativa comunicazione al socio	
	mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo	
	PEC; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione in-	
	nanzi alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Coopera-	
	zione.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di	
	preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o	

	nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione) - L'esclusione può essere deliberata dal	
	Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti	
	dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via	
	definitiva, il rapporto di lavoro con la Cooperativa, secondo	
	quanto previsto nel regolamento interno di cui all'articolo 6	
	della L. 142/2001; e nel caso di socio volontario, che abbia	
	cessato in via definitiva l'attività di volontariato;	
	c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approva-	
	ti dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mu-	
	tualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi so-	
	ciali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di	
	accordare al socio un termine non superiore a 20 giorni per	
	adeguarsi;	
	d) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministra-	
	zione, non adempia entro 20 (venti) giorni, al versamento del	
	valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute	
	alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa;	
	f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimen-	

	ti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro	
	per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustifica-	
	to motivo.	
	L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base	
	della relativa delibera, è comunicata al socio mediante rac-	
	comandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dal-	
	la comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale deter-	
	mina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del	
	socio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio) - In caso di morte del socio, gli	
	eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere	
	il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai succes-	
	sivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso della quota) - I soci receduti od esclusi	
	hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote inte-	
	ramente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione	
	della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in pro-	

	porzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le	
	somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale	
	delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qua-	
	lora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia sta-	
	to destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi del-	
	l'articolo 2545 quinquies, comma 3, del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio del-	
	l'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclu-	
	sione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dal-	
	l'approvazione del bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati) - La Cooperativa non è tenuta	
	al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclu-	
	si o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato	
	richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rappor-	
	to sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del	
	Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lette-	
	re c), d), e) ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento.	

	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del co-	
	dice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori) - Ferme restando le disposizioni di	
	cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammes-	
	si alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4	
	della legge 31.1.1992, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori) - I confe-	
	rimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro,	
	beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nomi-	

	native trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo di euro cinquecento e centesimi	
	zero (500,00).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per	
	il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20,	
	numero uno, lettera b) del presente statuto.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori) - Le	
	quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministra-	
	zione.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al	
	Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo	
	stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire la partecipazione, il	
	Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro	
	gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valo-	
	re della quota, così come previsto al successivo articolo 19.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione) - L'emissione delle quo-	
	te destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con	
	deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo comples-	
	sivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limita-	
	zione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	

	che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fi-	
	ni dell'emissione della partecipazione.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori) - I diritti spettanti	
	ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari	
	a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i	
	soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale so-	
	ciale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul	
	fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in	
	proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito	
	dai soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un	
	terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione;	
	d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come	
	segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettua-	
	ti:	
	- 1 (uno) voto fino a 500 (cinquecento) euro di capitale sot-	
	toscritto;	
	- 2 (due) voti oltre 500 (cinquecento) euro e fino a 1000	
	(mille) euro di capitale sottoscritto;	
	- 3 (tre) voti oltre 1000 (mille) euro e fino a 1500 (mille-	
	cinquecento) euro di capitale sottoscritto;	
	- 4 (quattro) voti oltre 1500 (millecinquecento) euro e fino	
	a 2000 (duemila) euro di capitale sottoscritto;	

	- 5 (cinque) voti oltre 2000 (duemila) euro di capitale sot-	
	toscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rap-	
	presentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque mo-	
	tivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori ver-	
	ranno computati applicando un coefficiente correttivo deter-	
	minato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi tre	
	anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorren-	
	za del recesso è fissata dalla data di ricezione della noti-	
	fica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi) - Il patrimonio della società	
	è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci operatori rappre-	
	sentati da quote di valore minimo pari a euro 50 (cinquanta).	
	Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può esse-	
	re superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, con-	
	fluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	

	cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di	
	soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	tuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la	
	vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione) - Le quote	
	non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari,	
	né essere cedute con effetto verso la Società, fatto salvo il	
	diritto di recesso da comunicarsi al Consiglio di Amministra-	
	zione con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso	
	non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni	
	dall'ingresso del socio nella Società.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio) - L'esercizio sociale va dal 1	
	gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di ammini-	
	strazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	

	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di ammini-	
	strazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a	
	quella stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992,	
	n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei li-	
	miti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge	
	31 gennaio 1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista	

	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni) - Qualora lo consentano le risultanze del-	
	l'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione che	
	redige il progetto di bilancio di esercizio, apposta somme al	
	conto economico a titolo di ristorno, secondo quanto previsto	
	dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo	
	2521, ultimo comma, del codice civile, che definisce, tra	
	l'altro, i criteri per determinarne l'ammontare complessivo e	
	le condizioni al cui verificarsi non ne è ammessa l'attribu-	
	zione ai soci.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in	
	nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trat-	
	tamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3,	
	comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001	
	n. 142.	
	La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai	
	singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto	
	dal predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti cri-	
	teri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti	
	per ciascuna categoria di soci operatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;	
	- qualifica professionale;	
	- compensi erogati;	

	- tempo di permanenza in Cooperativa;	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assem-	
	blea, che approva il progetto di bilancio, delibera sulle mo-	
	dalità di assegnazione dei ristorni, oltre che mediante ero-	
	gazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del	
	capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzio-	
	ne di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari diversi	
	dai titoli di debito ai sensi dell'articolo 2526 del codice	
	civile.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali) - Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) l'organo di controllo, se nominato.	
	Art. 25 (Decisioni dei soci) - I soci decidono sulle materie	
	riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto	
	costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più Amministra-	
	tori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili	
	e la ripartizione dei ristorni;	
	b) l'approvazione del bilancio sociale secondo quanto previ-	

	sto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;	
	c) la nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione;	
	d) l'eventuale nomina dell'Organo di controllo o del revisore;	
	e) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	f) l'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;	
	g) la determinazione della misura dei compensi da corrispon-	
	dere agli Amministratori ed all'Organo di controllo o reviso-	
	re legale dei conti, se nominato;	
	h) l'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo	
	23 del presente statuto;	
	i) l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	j) l'approvazione del regolamento interno di lavoro, così co-	
	me previsto dall'articolo 6 L. 142/01 e degli eventuali rego-	
	lamenti interni;	
	k) le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori	
	e dei componenti dell'Organo di controllo;	
	l) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-	
	l'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci;	
	m) la nomina dei Liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Art. 26 (Convocazione dell'assemblea) - L'Assemblea viene	
	convocata dal Consiglio di amministrazione con avviso conte-	
	nente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della	

	prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata	
	in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è	
	convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in	
	luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale,	
	purchè in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato tramite PEC o	
	con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a	
	mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo posta elettronica, ai	
	recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia ga-	
	rantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni	
	dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati all'articolo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di am-	
	ministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve	
	essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre trenta	
	giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scrit-	
	ta dall'organo di controllo se nominato o da tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	

	tutti gli Amministratori e i componenti dell'organo di con-	
	trollo, se nominato, siano presenti ovvero informati della	
	riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi al-	
	la discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suf-	
	ficientemente informato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi) - In prima con-	
	vocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci a-	
	venti diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti	
	o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui al penul-	
	timo comma del successivo articolo 28 (ventotto).	
	Art. 28 (Voto ed intervento) - Ai sensi dell'articolo 2538	
	del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto co-	
	loro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel li-	
	bro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle	
	quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica o giuridica ha un	
	solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può essere validamente tenuta anche esclusivamen-	

	te a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che	
	siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona	
	fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a	
	condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivoca-	
	bilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclama-	
	re i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-	
	gomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di au-	
	dio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamen-	
	to, con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove	
	sarà presente il Presidente ed il soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-	
	nistratore, o componente dell'Organo di controllo, se nomina-	

	to, della Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal	
	loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai mede-	
	simi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema del-	
	l'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assem-	
	blea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro	
	metodo deliberato dall'Assemblea legalmente consentito.	
	I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto fa-	
	cendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento	
	assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in	
	occasione delle singole Assemblee.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea) - L'Assemblea è presiedu-	
	ta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua	
	assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi,	
	dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della	

	maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	legge.	
	Art. 30 (Consiglio di amministrazione) - Il Consiglio di Am-	
	ministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabi-	
	le da tre a sette eletti - a seguito della scadenza del primo	
	Consiglio nominato nell'atto costitutivo - dall'Assemblea,	
	che ne determina, di volta in volta, il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presi-	
	dente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di	
	Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico	
	socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti	
	con scopo di lucro.	
	La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci coo-	
	operatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche.	
	L'assunzione della carica di Amministratore da parte di sog-	
	getti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requi-	
	siti:	
	- non essere interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto a	
	liquidazione giudiziale, né essere stato condannato ad una	
	pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pub-	

	blici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;	
	- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, al-	
	ternativamente, l'esercizio di:	
	* attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti	
	direttivi presso imprese;	
	* attività professionali o lavorative nel settore della Coo-	
	perativa;	
	- non essere legati alla Società da un rapporto di lavoro o	
	da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione	
	d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patri-	
	moniale che ne compromettano l'indipendenza.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 31 (Compiti del consiglio di amministrazione) - Il con-	
	siglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla	
	decisione dei soci dalla legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto	
	di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di	
	quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in mate-	
	ria di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle de-	

	cisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad	
	uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecuti-	
	vo formato da alcuni Amministratori, determinandone il conte-	
	nuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della de-	
	lega.	
	Perlomeno ogni novanta giorni gli organi delegati devono ri-	
	ferire agli Amministratori e all'Organo di controllo, se no-	
	minato, sul generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior	
	rilevo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effet-	
	tuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di ammi-	
	nistrazione) - Il Consiglio di Amministrazione è convocato	
	dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su	
	cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno	
	un terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, o	
	e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adu-	
	nanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma, in modo	
	che i Consiglieri ed i componenti dell'organo di controllo,	
	se nominato, Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convo-	
	cazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso	
	di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in	

	carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riu-	
	nione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risul-	
	tati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla di-	
	scussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione	
	degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché,	
	quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenu-	
	ta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure	
	trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sot-	

	toscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si inten-	
	de approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi	
	presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministra-	
	tori ed all'organo di controllo, se nominato, di ogni inte-	
	resse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una deter-	
	minata operazione della Società, precisandone la natura, i	
	termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministra-	
	tore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazio-	
	ne, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 33 (Integrazione del consiglio di amministrazione) - In	
	caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del	
	consiglio di amministrazione gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il	

	Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convo-	
	cata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il qua-	
	le può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria ammini-	
	strazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo l'as-	
	semblea può essere convocata da ogni socio.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori) - Spetta all'Assemblea	
	determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di	
	Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nomi-	
	nato.	
	Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere	
	dell'organo di controllo, se nominato, determinare la remune-	
	razione dovuta a singoli Amministratori investiti di partico-	
	lari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un	
	trattamento di fine mandato.	
	Art. 35 (Rappresentanza) - Il Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fron-	
	te ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nomina-	
	ti. Il consiglio di amministrazione può nominare Direttori	
	Generali, institori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento	

	del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Con-	
	siglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme le-	
	gislative vigenti al riguardo.	
	Art. 36 (Organo di controllo e revisione legale) - L'Assem-	
	blea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltati-	
	va, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei	
	conti.	
	Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'As-	
	semblea definire la sua composizione monocratica o collegia-	
	le. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c., è	
	affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se	
	non diversamente deliberato.	
	Si applica l'art. 2477 c.c..	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 37 (Clausola arbitrale) - Sono devolute alla cognizione	
	di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui all'artico-	
	lo 838 bis e seguenti c.p.c., nominati con le modalità di cui	
	al successivo articolo 38, salvo che non sia previsto l'in-	
	tervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	

	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o	
	componenti dell'organo di controllo, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	componente dell'organo di controllo o Liquidatore è accompa-	
	gnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma	
	precedente.	
	L'arbitrato è amministrato - fermo restando il rispetto delle	
	norme inderogabili di legge - secondo le norme contenute nel	
	Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
	Cooperazione.	
	Art. 38 (Arbitri e procedimento) - Gli arbitri sono in numero	
	di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a euro	
	250.000 (duecentocinquantamila). Ai fini della determinazione	
	del valore della controversia si tiene conto della domanda di	
	arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e se-	
	guenti del codice di procedura civile;	

	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il	
	numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazio-	
	ne della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della so-	
	cietà.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando	
	quanto disposto dall'articolo 838 ter, comma uno, c.p.c..	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile	
	anche a norma dell'articolo 829, terzo comma, del codice di	
	procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di	
	questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio	
	sia costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di duecentoquaranta (240)	
	giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo	
	che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per	
	non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 838	
	ter, comma secondo, c.p.c., nel caso in cui sia necessario	
	disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza	

	del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento	
	o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come	
	previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della	
	Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata - fermo restando il rispetto delle norme indero-	
	gabili di legge - dalle norme contenute nel Regolamento arbi-	
	trale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Coope-	
	razione in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato) - L'Assemblea che dichiara	
	lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquida-	
	tori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale) - In caso di	
	scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale ri-	
	sultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sov-	
	ventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente ar-	

	titolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora	
	corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci coo-	
	peratori, eventualmente rivalutate a norma del precedente ar-	
	titolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora	
	corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992,	
	n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti) - Per meglio disciplinare il funziona-	
	mento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra	
	la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti	
	lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di	
	amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6	
	della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assem-	
	blea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche	
	statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabili-	
	ti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se ver-	
	ranno costituiti.	
	Art. 42 (Rinvio) - Per quanto non previsto dal presente sta-	
	tuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società coope-	
	rative sociali.	

	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice	
	civile contenente la "disciplina delle società cooperative",	
	a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano,	
	in quanto compatibili, le norme delle società a responsabi-	
	lità limitata."	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho	
	dato lettura ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivo-	
	no con me Notaio nei modi di legge.	
	Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e	
	completato a mano da me Notaio.	
	Consta di fogli tredici per facciate cinquanta fin qui.	
	Sottoscritto alle ore diciannove e minuti cinque	
	Firmato: Ursula CAPOCCHI	
	Antonio Stefano CARIDI	
	Giovandomenico CARIDI	
	Luca CASAI	
	Fabrizio CONFORTI	
	Alessandro SBRANA	
	Paola VILLANI	
	Claudio CALDERONI (sigillo)	
	AUTENTICA DI COPIA - D.LGS. N. 82/2005	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	Certifico io sottoscritto dottor CLAUDIO CALDERONI, Notaio in	
	Pisa, iscritto a ruolo nel Distretto notarile di Pisa, che la	
	presente copia realizzata, ai sensi degli articoli 22 e 71	